PARTE SPECIALE C
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ARTT. 24 E 25 D.LGS. N. 231/2001
Parte speciale reati contro la P.A.

ART 24 D.LGS 213/01 - REATI PRESUPPOSTO		
CODICE PENALE	**ART 316 BIS**	**Malversazione a danno dello Stato** (reclusione da sei mesi a quattro anni)
	ART 316 TER	**Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee** (reclusione da sei mesi a tre anni)
	ART 640, CO. 2	**Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee** (reclusione da 1 a 5 anni e multa da 309 a 1.549.000 euro)
	ART 640 BIS	**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (reclusione da 2 a 7 anni).
	ART 640 TER	**Frode informatica**

ART 25 D.LGS 231/01 – REATI PRESUPPOSTO		
CODICE PENALE	**ART 317**	**Concussione** (reclusione da 6 a 12 anni)
	ART 318	**Corruzione per l'esercizio della funzione** (reclusione da 3 a 8 anni)
	ART 319	**Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio** (reclusione da 6 a 10 anni)
	ART 319 TER	**Corruzione in atti giudiziari (**1 comma: reclusione da 6 a 12 anni - 2 comma: da 6 a 14 anni - 3 comma: da 8 a 20 anni)
	ART 319 QUATER	**Induzione indebita a dare e promettere utilità** (reclusione da 6 anni a 10 anni e 6 mesi)
	ART 320	**Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (**art. 320 c.p. - reclusione come per il 318 ed il 319 c.p. - Pene ridotte in misura non superiore ad un terzo)
	ART 321	**Pene per il corruttore**
	ART 322	**Istigazione alla Corruzione** (reclusione come art. 319 c.p. ridotta di un terzo)
	ART 346 BIS	**Traffico di influenze illecite** (reclusione da 1 a 4 anni e 6 mesi)

QUADRO NORMATIVO

Funzione della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Apicali e dai dipendenti della Società nonché dai Terzi che a vario titolo entrano in contatto con la società, come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili di seguito descritti.
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

IL RISCHIO SPECIFICO DEI REATI CONTRO LA P.A. (ART. 24 E 25 D.LGS. N. 231/2001)

Allo scopo di evitare e prevenire la realizzazione dei reati previsti dagli articoli 24 e 25 del D.lgs. n. 231/2001, come di seguito riportati, in conformità con le politiche aziendali, nonché in attuazione dei principi di trasparenza, efficacia ed efficienza, i Destinatari del presente Modello dovranno rispettare e uniformarsi alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale.

ART 24 D.LGS. n. 231/01

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640 ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

L'articolo 24 del Decreto è finalizzato a reprimere fenomeni di "frodi" nella fase antecedente e successiva all'erogazione di sovvenzioni, finanziamenti e/o contributi da parte dello stato, di altri enti pubblici o della Comunità europea.
In particolare, gli articoli 316 *ter* c.p. e 640 *bis* c.p., che di seguito saranno analizzati, mirano a tutelare che nella fase istruttoria all'erogazione dei suddetti finanziamenti pubblici, non siano commesse truffe; l'art 316 *bis* c.p. punisce, invece, l'indebita utilizzazione dei contributi pubblici già ottenuti, per finalità diverse da quelle per le quali erano stati erogati.
Gli articoli sopra richiamati vanno quindi a costituire un sistema di repressione delle frodi relative a sovvenzioni pubbliche o comunitarie, nelle diverse prospettive del conseguimento (640 bis c.p.) e dell'utilizzazione abusiva dei fondi (art 316 bis c.p.).
Per finanziamenti pubblici si intendono:

- **a)** Contributi: qualsiasi erogazione, in conto capitale e/o in conto interessi, finalizzata al raggiungimento di un obiettivo del fruitore;
- **b)** Finanziamenti: concessioni di credito da parte di Enti pubblici a condizioni vantaggiose, per impieghi determinati;
- **c)** Mutui agevolati: erogazione di una somma di denaro con l'obbligo di restituzione ma in cui l'ammontare degli interessi è fissato in misura inferiore a quella corrente e con maggior ampiezza dei tempi di restituzione;
- **d)** Altre erogazioni dello stesso tipo: formula di chiusura idonea a ricomprendere ogni altra ipotesi avente gli stessi gli stessi contenuti economici.

Le caratteristiche fondamentali di tali sovvenzioni sono:

1) La provenienza dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;
2) La rilevanza pubblica dell'operazione che giustifica l'onerosità unilaterale per chi dà le condizioni di favore e per chi le riceve;

Nel concetto di erogazioni pubbliche, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale, rientrano anche le indennità di natura previdenziale, assistenziale e sanitaria (*Cass. Pen., Sez. Unite, sent. n. 16568/2007 e sent. n. 7537/2010*).

1. LE FATTISPECIE RILEVANTI

Di seguito si analizzano i singoli reati presupposto richiamati dall'art 24 del Decreto:

- **TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 *BIS* C.P.)**

L'art 640 bis c.p. così recita: **"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".**

La condotta è descritta *per relationem*, attraverso il rinvio all'art 640 c.p. (porre in essere artifici o raggiri per indurre in errore l'ente erogatore, causando ad esso un danno e procurando a sé un ingiusto profitto). L'elemento specializzante è l'oggetto materiale della frode che consiste in ogni attribuzione economica agevolata, erogata da Enti pubblici, comunque denominata (contributi, finanziamenti, ecc.).
L'elemento psicologico nel delitto in questione è rappresentato dal dolo generico, cioè dalla coscienza e volontà di falsare il processo volitivo del soggetto passivo (ente erogatore) e di determinarlo all'erogazione del finanziamento pubblico.
Tale norma è quindi finalizzata alla repressione specifica delle frodi commesse dai privati nella fase propedeutica alla concessione delle sovvenzioni pubbliche; tali frodi, secondo autorevole dottrina (*Fiandaca – Grasso*), non procurano solo un danno agli Enti erogatori ma colpiscono l'intero sistema economico sotto il profilo dello sviamento di risorse ingenti (c.d. "danno da sviamento") e dell'ostacolo all'attuazione dei programmi economici.
CONSIDERAZIONI APPLICATIVE
Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui la società produca documenti falsi allo stato e/o ad Enti pubblici e/o alle Comunità europee, al fine di indurre gli stessi in errore, per ottenere indebitamente, a favore della società, finanziamenti pubblici. Per tale aspetto resta inteso.

- **INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316-*TER* C.P.)**

L'art. 316 *ter* così recita*: "***Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da 1 a 4 anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri** *(periodo aggiunto dalla L. 3/2019).*
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

Il bene giuridico tutelato è il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione ed, in generale, dell'intera attività di programmazione economica attuata dagli Enti pubblici, nazionali e sopranazionali; la norma è infatti volta a reprimere tutte le possibili frodi relative alle sovvenzioni pubbliche o comunitarie nella prospettiva dell'indebito conseguimento di fondi. L'art 316 *ter* c.p. rappresenta, quindi, uno specifico strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche.
La norma in questione, uniformandosi a quanto già previsto nel campo delle frodi comunitarie ed in ossequio agli accordi presi in sede di Convenzione di Bruxelles (c.d. "Pif"), ha previsto delle "soglie di punibilità": se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro, si applica la sola sanzione amministrativa; in quest'ultimo caso non è prevista la responsabilità della società.
Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui la società effettivamente consegue l'indebita percezione. La condotta tipica può estrinsecarsi sia in forma attiva che omissiva; la condotta attiva consiste nella utilizzazione e/o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o incompleti, cui consegue la percezione di fondi provenienti dai soggetti passivi indicati dalla norma (Stato, enti pubblici, comunità europee).
Nel concetto di "*utilizzazione*" dovrebbe rientrare la documentazione, non espressamente richiesta dall'autorità, che la società ha facoltà di presentare per corroborare la sua richiesta di finanziamento mentre il concetto di "presentazione" si dovrebbe riferire alle dichiarazioni di volontà o scienza fatte in forza di moduli o documenti espressamente richiesta dall'ente erogatore (*Pelissero, Commento alla l. n. 300/2000, in Legisl. Pen. 2001).*
La condotta omissiva, secondo giurisprudenza prevalente, può consistere anche nel semplice silenzio, maliziosamente serbato su alcune circostanze, da chi abbia il dovere di farle conoscere. La fattispecie in questione è punita a titolo di dolo generico: è necessario che sussistano nell'agente la rappresentazione della falsità delle dichiarazioni o dei documenti (o in caso di condotta omissiva, la mancanza o incompletezza dei dati forniti) e la volontà di conseguire in tal modo un indebito aiuto economico.

Tale reato, in virtù dell'espressa clausola di sussidiarietà contenuta nell'inciso iniziale, è applicabile solo se la fattispecie concreta non integri gli estremi del più grave reato previsto dall'art 640 bis c.p., sopra analizzato.

CONSIDERAZIONI APPLICATIVE

Il reato in questione può coinvolgere varie strutture e funzioni aziendali (es: ufficio contabilità, etc.) che, mediante la presentazione di documenti o dichiarazioni false o attestanti dati non rispondenti al vero, si attivino al fine di ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo da parte dei soggetti passivi indicati dalla norma.

- **MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316 *BIS* C.P.)**

L'art 316 c.p. così recita: **"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".**

Nella malversazione si sanziona la condotta distrattiva che si verifichi successivamente all'ottenimento dell'erogazione; assume cioè rilievo penale, la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne hanno giustificato l'erogazione.
La norma è infatti diretta a tutelare proprio l'interesse dello stato e degli altri enti pubblici affinché i loro interventi economici, in sostegno di attività di pubblico interesse, non siano vanificati dal comportamento fraudolento, nel caso di specie, della società.
L'art 316 *bis* c.p. si presenta perciò come una prescrizione parallela all'art 640 bis c.p., operando nella fase esecutiva.
L'elemento soggettivo del reato di malversazione a danno dello stato è costituito dal dolo generico, ossia dalla volontà e coscienza di sottrarre i finanziamenti pubblici ottenuti dallo scopo prefissato.

CONSIDERAZIONI APPLICATIVE

Un esempio di condotta che potrebbe configurare il reato in questione è quella della società che, una volta ottenuti un finanziamenti pubblici con il vincolo di destinarli ad attività di formazione del personale (c.d. "formazione finanziata"), utilizza invece indebitamente gli stessi per un altro fine (ad esempio per ristrutturare immobili aziendali).

- **TRUFFA AGGRAVATA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2, N. 1, C.P.)**

L'art 640 così recita: **"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.**
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art 61, n. 5.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

I beni giuridici tutelati dalla norma sono l'integrità del patrimonio e la libertà del consenso nei negozi patrimoniali.
Gli elementi della fattispecie tipica sono i seguenti: utilizzo di artifici e raggiri, induzione in errore, atto di disposizione patrimoniale, danno e ingiusto profitto.

- Per "***artifizio***" si intende la simulazione/dissimulazione della realtà per indurre in errore la P.A. per effetto della percezione di una falsa apparenza; la condotta si traduce, cioè, nell'immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della P.A.

Per "***raggiro****"* si intende ogni "macchinazione subdola" atta a cagionare un errore mediante una falsa apparenza, realizzata attuando un programma ingegnoso di parole destinate a fuorviare la psiche e le decisioni altrui (*Manzini*). Secondo parte della dottrina (*Fiandaca-Musco*) e della giurisprudenza, anche la semplice menzogna, purchè dotata di un grado apprezzabile di pericolosità, può integrare il reato di truffa.

- ***L'induzione in errore*** della vittima (la P.A.) deve essere una conseguenza delle suddette condotte fraudolente, di un vero e proprio inganno perpetrato dalla società.
- Per "***atto di disposizione"*** si intende un trasferimento patrimoniale non provocato da un'usurpazione unilaterale dell'agente (società), ma bensì effettuato da parte della vittima, a seguito dell'induzione in errore. E' pacifico che l'atto di disposizione possa consistere anche in un *"non facere*": la vittima tralascia un comportamento che, se compiuto, avrebbe o aumentato il patrimonio o ne avrebbe impedito il depauperamento.
- Ultimo elemento essenziale, ai fini della configurazione del reato di truffa, è il danno patrimoniale subito dalla vittima, da cui discende un ingiusto profitto per l'agente ("***profitto ingiusto***" che può anche non essere di natura patrimoniale, ma consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura psicologica o morale).

Il danno, secondo la "*concezione economica*", attualmente dominante in dottrina, deve comportare, invece, un'effettiva perdita patrimoniale per la vittima (danno emergente o lucro cessante), da valutare anche in relazione alla sua categoria sociale.
L'elemento psicologico del delitto di truffa è rappresentato dal dolo generico; tutti gli elementi costitutivi del reato, appena descritti, devono essere oggetto di rappresentazione e volontà per l'agente. Il dolo può essere concomitante o precedente alla condotta, ma non può profilarsi in epoca susseguente.

CONSIDERAZIONI APPLICATIVE
Tale reato è configurabile, ad esempio, nel caso in cui la società utilizzi artifizi o raggiri nella contrattazione con la P.A., non solo nella fase di conclusione del contratto, ma anche in quella dell'esecuzione; si pensi, in quest'ultimo caso, alla società che, nel contesto di un rapporto contrattuale lecito, induca in un secondo momento in errore la P.A. con artifizi o raggiri, ad esempio nella fase di rendicontazione delle attività.
Altro esempio concreto di condotta che può integrare il reato in questione, è presentare alla Pubblica Amministrazione documenti falsi, attestanti l'esistenza di condizioni essenziali della società per partecipare ad una gara pubblica, al fine di ottenere un indebito profitto (nel caso *de quo*, inoltre, la società può partecipare a gare entro il 20 % del fatturato, come da Statuto).
Un controllo preventivo che la società può adottare per circoscrivere il rischio di verificazione di tale reato, consiste nel garantire una puntuale attività di controllo gerarchico, comprensivo di un efficace sistema di deleghe.

- **FRODE INFORMATICA (ART. 640 *TER* C.P.)**

L'art 640 ter c.p. così recita: **"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.**
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze di cui all'art. 61, primo comma, n.5, limitatamente all'aver profittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età e numero 7.
(ultimo periodo evidenziato è stato introdotto dalla L. 3/2019).

Tale fattispecie di reato assume rilievo solo se realizza in danno della P.A.; di conseguenza, ai fini dell'applicabilità dell'articolo 24 del Decreto, è ricompreso, nel reato di "*frode informatica in danno dello Stato*":

- qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico, che procuri in tal modo un ingiusto profitto per la società, con un danno per la Pubblica Amministrazione;
- qualsiasi intervento, senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o ad esso pertinenti, che procuri alla società un ingiusto profitto, con un danno alla Pubblica Amministrazione.

CONSIDERAZIONI APPLICATIVE

La condotta si può sostanziare nell'alterazione di registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare ovvero per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'azienda, già trasmessi all'Amministrazione.

Per prevenire la commissione del reato in questione la Società, tramite il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo, a titolo esemplificativo non esaustivo, deve garantire:

- che i propri dipendenti rispettino le misure di sicurezza previste dall'allegato B al D.Lgs n. 196/03 (Codice per la protezione dei dati personali) nonché tutte le misure di sicurezza introdotte dal nuovo Reg. UE 2016/679.
- che ci sia adeguato riscontro delle password di abilitazione per l'accesso ai sistemi informatici della P.A. (tali password devono essere possedute solo dai dipendenti addetti agli uffici amministrativi).

*** * * * ***

ART 25 D.LGS n. 231/01
CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE

Si riporta il testo dell'art 25 D.lgs 231/01, così come modificato dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3 e 346 bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater () e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art 5, comma 1, lett. a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art 5, comma 1, lett. b).

5 bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art 13, comma 2.

1. LE FATTISPECIE RILEVANTI

Si analizzano di seguito i reati-presupposto richiamati dall'art 25 del Decreto.

- **CONCUSSIONE (ART 317 C.P.)**

L'art 317 c.p. così recita: **"Il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".**

A seguito della L. 190/2012 il reato in questione è stato modificato, trasformandosi nella c.d. "*concussione per costrizione*" (prima della suddetta legge, l'art 317 c.p. prevedeva invece due ipotesi di condotta: l'induzione e la costrizione).

Tale articolo è stato recentemente modificato dalla L. n. 69/2015, che ha reintrodotto la figura dell'Incaricato di pubblico servizio quale ulteriore "soggetto qualificato", potenziale autore del reato.
Si tratta infatti di un "*reato proprio*", che può essere commesso solo dai soggetti qualificati individuati dalla norma.
- La qualifica di **Pubblico Ufficiale,** ai sensi dell'art 357 c.p., va riconosciuta a tutti i soggetti che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli effetti penali è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
- La qualifica di **Incaricato di Pubblico Servizio,** ai sensi dell'art 358 c.p., va riconosciuta a coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
L'art 317 c.p. tutela i Principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché il principio di libertà di autodeterminazione del privato.
Il comportamento concussivo, ai fini della responsabilità ex D.lgs. 231/01, dovrà essere realizzato, in ogni caso, nell'interesse o a vantaggio della società e non, come normalmente accade, nell'esclusivo interesse del concussore.
Gli elementi costitutivi del reato di concussione sono:

- **L'abuso di qualità o di potere** da parte del Pubblico ufficiale e/o dell'Incaricato di pubblico servizio; nel primo caso il soggetto fa valere la sua qualità per conseguire un fine illecito; nel secondo caso, invece, l'agente esercita i suoi poteri fuori dai casi stabiliti dalla legge, dai regolamenti o comunque senza rispettare le forme prescritte;
- La **costrizione** nei confronti della vittima si sostanzia nella minaccia di un male ingiusto o di una violenza fisica.
- La **promessa o dazione di denaro o altra utilità** al "*soggetto attivo*" o ad un terzo: tali condotte devono trovarsi in rapporto causale con la condotta concussoria del pubblico agente. Nel concetto di "utilità" è ricompreso qualsiasi vantaggio, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile per la persona (per dottrina maggioritaria vi rientrano anche favori di tipo sessuale). "*Terzo*" è, ovviamente, chi è estraneo all'attività abusiva del pubblico ufficiale.

Il dolo nel reato di concussione è generico e consiste nella coscienza e volontà del pubblico ufficiale di abusare della propria qualità o dei propri poteri, per costringere la vittima a compiere un atto indebito. Il dolo deve ricoprire tutti gli elementi essenziali del fatto tipico. Di conseguenza, se l'agente, in buona fede, ritiene che la dazione o la promessa ricevuta sia dovuta, si dovrà escludere il dolo. Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui è avvenuta la dazione o si è fatta promessa.

CONSIDERAZIONI APPLICATIVE
Pare opportuno richiamare anche il fenomeno della c.d. "concussione ambientale"; si tratta del fenomeno legato al sistema di illegalità imperante nell'ambito di alcune sfere di attività della P.A., in cui la condotta concussiva del Pubblico Ufficiale può realizzarsi anche attraverso il semplice richiamo ad una sorta di convenzione/prassi tacitamente riconosciuta, che il privato subisce (si pensi al pagamento di una tangente come corrispettivo per ottenere un atto amministrativo).

➢ CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART 318 C.P.)

L'art 318 c.p. così recita: **"Il Pubblico Ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni".**

Il bene giuridico tutelato dall'art 318 c.p. è l'imparzialità e il buon andamento della pubblica Amministrazione.
L'art 318 c.p. configura un reato a concorso necessario bilaterale, che richiede la contemporanea presenza di due soggetti specularmente operanti: uno che dà o promette *("extraneus"*) e l'altro che riceve ("*intraneus"*).
Elemento caratterizzante il reato di corruzione, è quindi l'accordo criminoso tra il pubblico funzionario e il privato; tale accordo, secondo la giurisprudenza, non necessita di una forma specifica e deve avere ad

oggetto la compravendita di atti che rientrano nella competenza funzionale del pubblico ufficiale e che rappresentano l'esplicazione dei poteri inerenti all'ufficio o al servizio compiuto nell'esercizio della pubblica funzione. Tale accordo, pone il pubblico funzionario ed il privato su un piano di parità e rappresenta la differenza principale tra il reato in questione e quello di concussione (317 c.p.), contraddistinto, invece, dalla superiorità del funzionario, che abusa della propria autorità per coartare la volontà della vittima.

Gli elementi costitutivi del reato di corruzione di cui all'art 318 c.p. sono:

a) L'esercizio delle funzioni o dei poteri da parte del pubblico ufficiale:

- l'esercizio delle funzioni ricorre quando gli atti compiuti dal pubblico funzionario rientrano nella sua sfera di competenza funzionale o territoriale, comprendendo ogni comportamento attinente al suo ufficio;
- l'esercizio dei poteri si realizza ogni volta in cui l'*intraneus* esercita gli stessi nei casi stabiliti dalla legge, dai regolamenti o dalle istruzioni di servizio.

b) La promessa o dazione di denaro o altra utilità dal privato al soggetto attivo o ad un terzo:

- per "*promessa*" si intende un impegno qualsiasi ad eseguire in futuro la "controprestazione", purchè questa sia ben individuata e suscettibile di attuazione;
- nel concetto di "*dazione*" rientra anche la ritenzione, ravvisabile, ad esempio, nel caso del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, ottenga in regalo da un privato un bene che gli era stato consegnato in semplice visione;
- Nel concetto di "*utilità*" rientra qualsiasi bene o prestazione che rappresenti un vantaggio per il pubblico funzionario (vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale).

La retribuzione può essere ricevuta dal pubblico ufficiale "per sé o per un terzo": "*terzo*" non potrà essere, certamente, la Pubblica Amministrazione.

Parte della dottrina (cf. *Del Gaudio*) ritiene che anche nel caso in cui l'utilità o il denaro siano goduti da un "terzo", debba sussistere comunque un vantaggio indiretto anche per il pubblico funzionario.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà del pubblico ufficiale, di ricevere per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o la relativa promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il delitto si consuma, secondo giurisprudenza e dottrina prevalente, nel luogo e nel momento in cui si perfeziona l'accordo criminoso, ossia quando il pubblico funzionario accetta la promessa di retribuzione o altra utilità per sé o per un terzo.

La pena per il delitto *de quo* è stata aumentata dalla Legge 3/2019.

CONSIDERAZIONI APPLICATIVE

In ambito aziendale possono configurarsi corruzioni di questo tipo nel caso in cui gli amministratori o i dipendenti della società corrompano un pubblico ufficiale per far ottenere all'Ente un qualche vantaggio.

Il reato di corruzione per l'esercizio della funzione si potrebbe configurare nell'ipotesi di utilizzo, da parte di un esponente della società, delle risorse finanziarie (e titolo esemplificativo, mediante pagamenti di fatture false) per la creazione di un fondo extracontabile con cui effettuare la dazione di denaro al Pubblico Ufficiale, che configura il reato.

La fattispecie in questione si può configurare anche qualora un esponente della società assuma un familiare di un pubblico ufficiale, in violazione delle procedure aziendali, al fine di permettere alla Società il conseguimento di un'autorizzazione rilasciata dal Pubblico Ufficiale stesso.

- **CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART 319 C.P.)**

L'art 319 c.p. così recita: **"Il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".**

Si tratta della c.d. "***corruzione propria***" ed integra un tipico reato a concorso necessario, in cui la condotta del corruttore (es: amministratore della società) deve necessariamente incontrare quella del corrotto (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio).

Il compenso (denaro o altra utilità) deve essere dato o promesso per gli scopi fissati dalla norma, cioè per omettere o ritardare un atto dell'ufficio o per compiere un atto contrario ai propri doveri d'ufficio.

Sul concetto di *denaro o altra utilità*, si rinvia a quanto detto sopra, in relazione all'art 318 c.p. mentre per "*atto d'ufficio*" non si intende solo l'atto amministrativo in senso stretto, ma bensì ogni concreto

esercizio dei poteri inerenti all'ufficio, come pareri, atti di diritto privato, comportamenti materiali (*Fiandaca-Musco; Grosso*);
Per **"atto contrario ai doveri d'ufficio"** si intende qualsivoglia comportamento del P.U. o dell'incaricato di pubblico servizio che sia in contrasto con norme giuridiche, con istruzioni di servizio e che comunque violi gli specifici doveri di imparzialità, fedeltà ed onestà che debbono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione (*Cass.25 marzo 1999, Di Pinto*).
Il delitto si consuma nel luogo e nel momento in cui viene accettata dal Pubblico funzionario la promessa di denaro o altra utilità, oppure, in difetto di promessa, nel momento in cui si verifica la dazione.

CONSIDERAZIONI APPLICATIVE:
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un amministratore della società o un suo dipendente, da o promette denaro o altra utilità ad un Pubblico ufficiale o ad un Incaricato di pubblico servizio, affinché questi compia od ometta atti del suo ufficio/servizio, per far ottenere un qualche vantaggio alla società.
Un esempio di condotta che può integrare la fattispecie tipica *de quo,* è quella del pubblico ufficiale che nel corso di un'ispezione tributaria concordi un corrispettivo con l'imprenditore per svolgere il proprio compito in modo poco approfondito ovvero quella dell'imprenditore che paghi il Pubblico ufficiale per farsi concedere un'autorizzazione, senza che vi siano i requisiti di legge necessari.
Il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio si può configurare anche qualora un esponente della società versi una somma di denaro ad un funzionario della Guardia di Finanza incaricato di una verifica presso la società, affinché non siano rilevate irregolarità nella dichiarazione dei redditi della società.

- **CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI PUBBLICO SERVIZIO (ART 320 C.P.)**

L'art 320 c.p. così recita: **"Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo."**

- **CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART 319 *TER* C.P.)**

L'art 319 ter c.p. così recita: **"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.**
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni, se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

La norma tutela i principi di correttezza, autonomia ed imparzialità, a cui deve improntarsi l'attività giudiziaria.
Per "*parte"* di un processo civile/amministrativo, si intende la persona fisica o giuridica che abbia proposto o contro cui sia stata proposta una domanda giudiziale; per "*parte"* di un processo penale si intende l'imputato, l'indagato, il pubblico ministero, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, il responsabile civile, la parte civile, la persona offesa e l'ente nel cui interesse o a vantaggio del quale il delitto è stato commesso.
Il reato in questione è ipotizzabile solo se l'atto o il comportamento oggetto di mercimonio sia espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata dal soggetto corrotto.
L'elemento soggettivo del reato in questione è il dolo specifico: la condotta corruttiva deve essere finalizzata a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

CONSIDERAZIONI APPLICATIVE
La società può rispondere del reato in esame, qualora un Suo esponente prometta denaro o altra utilità ad un magistrato chiamato a giudicare una causa in cui è coinvolta la Società, affinché emetta una sentenza favorevole alla stessa.
Analoga situazione potrebbe verificarsi anche nel caso in cui la condotta corruttiva venga posta in essere dalla società per ottenere il proscioglimento dei propri amministratori, imputati per reati connessi alla cattiva gestione aziendale, così da evitare un potenziale danno alla sua immagine.

- **INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART 319 *QUATER* C.P.)**

L'art 319 quater c.p. così recita: **"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".**

Tale fattispecie, introdotta dalla "*Legge Anticorruzione*" (L. n. 190/12), richiama il reato, ora eliminato, di "concussione per induzione", ponendosi, tuttavia, sia per la sua collocazione nell'ambito del codice, che per alcuni dei suoi elementi caratteristici, in una posizione intermedia tra i reati di concussione e corruzione.
Mentre la fattispecie corruttiva si basa su un accordo, di norma prodotto dall'iniziativa del privato, nel reato in questione i due soggetti si determinano autonomamente, e in tempi almeno idealmente successivi: il soggetto pubblico avvalendosi del *metus publicae potestatis* e il privato subendo tale condizione di *metus* (*Cass. Pen, sez. VI, sent. n. 18968 del 30 aprile 2013*).
Ed invero, il reato in questione si differenzia dalla concussione sotto due profili:
1) la modalità per ottenere o farsi promettere denaro o altra utilità che, nell'ipotesi criminosa in questione, **consiste nella solo induzione**, cioè in una pressione psicologica più blanda rispetto alla coazione psichica del reato di concussione ("c.d. condotta costrittiva"); il pubblico funzionario pone in essere un'attività di suggestione e persuasione nei confronti di un privato che, pur essendo avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione (c.d. "Induzione per persuasione").
Secondo parte della giurisprudenza di legittimità e della dottrina, l'induzione può comprendere anche l'inganno, cioè un comportamento fraudolento del soggetto pubblico, essendo però il privato consapevole del carattere indebito della prestazione (c.d." induzione ingannatoria").
2) per la prevista punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità.
Gli elementi costitutivi di questo reato sono:
- l'abuso di qualità o di potere da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio;
- l'induzione, intesa come ogni attività di convinzione, suggestione e persuasione per far tenere alla vittima una certa condotta. Secondo parte della dottrina, l'induzione comprende anche l'inganno (artifici o raggiri) e la semplice menzogna;
- la promessa o dazione di denaro o altra utilità al soggetto attivo o ad un terzo (per tali concetti di "promessa/dazione" e di "utilità" si rinvia a quanto detto in relazione al reato di corruzione.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di abusare della qualità o dei poteri connessi con la pubblica funzione, inducendo altri a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità.
Il dolo esige anche la conoscenza del carattere indebito della dazione/promessa.
Il reato si consuma nel momento in cui ha luogo la dazione o la promessa.

CONSIDERAZIONI APPLICATIVE.
La norma punisce, quindi, anche la società cui appartiene il soggetto apicale ovvero il soggetto sottoposto alla direzione/vigilanza dello stesso che, assecondando il comportamento induttivo del funzionario pubblico, perfeziona la dazione dell'indebito.
Esempio di possibile comportamento illecito: il reato di indebita induzione a dare o promettere utilità si può configurare qualora un esponente della società sia indotto dal Pubblico Ufficiale a promettere somme di denaro affinché non siano rilevate delle irregolarità in sede di ispezione da parte della ASL presso la Società.

- **PENE PER IL CORRUTTORE (ART 321 C.P.)**

L'art 321 c.p. così recita: **"Le pene previste nel primo comma dell'art 318, nell'art 319, nel 319 bis, nell'art 319 ter e nell'art 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità".**

In sostanza, il delitto di corruzione è un reato a concorso necessario in cui viene punito anche il soggetto corruttore.

- **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART 322 C.P.)**

L'art 322 c.p. così recita: **"Chiunque offre o promette denaro altra utilità non dovuti, ad un Pubblico Ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art 318 c.p., ridotta di un terzo.**

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'art 319 c.p., ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art 319".

Per l'integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o promessa, purchè sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

Soggetti attivi di questo reato possono essere sia i privati (commi 1 e 2) che i pubblici funzionari (commi 3 e 4).

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l'interesse concernente il corretto funzionamento ed il prestigio della pubblica amministrazione.

Si tratta di un reato di mera condotta, per la cui consumazione basta l'offerta o promessa dell'utilità ovvero la sollecitazione della promessa o della dazione (è irrilevante il verificarsi o meno del fine a cui è preordinata l'istigazione).

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà, sia di corrompere il pubblico funzionario nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero di indurlo ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, sia, da parte del funzionario pubblico di sollecitare la dazione o promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o fare un atto contrario ai suoi doveri.

I reati di cui agli artt. 318, 319, 320 e 322 c.p. potrebbero realizzarsi, ad esempio, in caso di offerta o promessa di denaro o altre utilità da parte di esponenti della società a Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio al fine di agevolare e far ottenere alla società dei vantaggi.

- **TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 *BIS* C.P.)**

Il nuovo art 346 *bis* c.p., come modificato dalla suddetta Legge n. 3/2019, così recita:

***« …* I. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e sei mesi.**

II. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

III. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

IV. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

V. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita …».

Il delitto punito dall'art. 346 *bis* c.p. non è solo più figura sussidiaria rispetto ad un concorso di persone nei delitti di corruzione propria (art. 319 c.p.) e di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), ma anche rispetto ad un concorso nei delitti di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e di corruzione comunitaria ed internazionale (art. 322-bis c.p.).

ASSORBIMENTO DEL MILLANTATO CREDITO NEL NUOVO ART 346 *BIS* C.P.

Con la riforma del 2019 (legge 3/2019), che ha abrogato l'art. 346 c.p., i fatti fino ad allora qualificabili come millantato credito possono essere sussunti sotto il nuovo art. 346-bis c.p.

Infatti, la condotta punita non consiste solo più nello sfruttamento **di relazioni esistenti**, ma anche nella **vanteria di relazioni «asserite»** con un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o, ancora, con uno dei soggetti elencati all'art. 322-bis c.p.

I fatti sussumibili fino all'entrata in vigore della novella sotto l'art. 346 c.p. **non perdono, quindi, rilevanza penale** e possono essere puniti come traffico di influenze illecite, dando luogo ad una successione di leggi penali nel tempo (cfr. *Dossier Servizio Studi del Senato della Repubblica sull'A.S. n. 955*, novembre 2018, n. 85, p. 27. Nel senso dell'assorbimento del "vecchio" millantato credito sotto l'art. 346-bis cfr. anche Cantone, Milone, *Verso la riforma del delitto di traffico di influenze illecite*, in *DPC*, 3-12-2018).

OGGETTO DELLA DAZIONE O DELLA PROMESSA

Il traffico di influenze illecite si **consuma oggi con la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità** (nella versione originaria della fattispecie si prevedeva la dazione o la promessa di denaro o di altro vantaggio patrimoniale).

Sotto questo profilo la L. n. 3/2019 comporta un'estensione del precetto: l'utilità può anche prescindere da un suo valore patrimoniale (a titolo esemplificativo, una prestazione sessuale).

Il denaro o l'altra utilità sono oggi, nel reato base, il prezzo della mediazione illecita verso il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p. ovvero la remunerazione per l'esercizio, da parte di uno di questi, delle sue funzioni o dei poteri.

Si osservi come, nella versione dell'art. 346-bis c.p. antecedente alla riforma, ove il denaro o (l'allora) vantaggio patrimoniale fosse corrisposto o promesso come remunerazione del soggetto pubblico, la dazione o la promessa era relazionata esclusivamente al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio. Alla luce di ciò, è evidente che la riforma ha portato ad un'ulteriore e rilevante estensione della punibilità rispetto alle possibili finalità della mediazione.

Infatti, ove il denaro sia dato o promesso per remunerare il soggetto pubblico, non è più essenziale che tale remunerazione sia relazionata al compimento, da parte di questi, di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Questa ipotesi è oggi una fattispecie aggravata, ai sensi dell'art. 346-bis, 4° co, c.p. congiuntamente al caso, già previsto dalla L. n. 190/2012, in cui «*i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie*».

LA PUNIBILITÀ DI CHI DÀ O PROMETTE IL DENARO O L'ALTRA UTILITÀ

L'art. 346 bis c.p. prevede la punibilità, oltre che del mediatore (1° co.), del soggetto che promette o dà il denaro o l'utilità (2° co.), il quale è soggetto alla pena indipendentemente dal fatto che la relazione tra il mediatore e il pubblico ufficiale esista o meno.

La riforma dell'art. 346 bis c.p. comporta, pertanto, una **nuova incriminazione** rispetto a chi dà o promette il denaro o l'altra utilità a fronte di una relazione vantata e asserita, ma **inesistente**.

Questi, vittima di un comportamento decettivo, non era, infatti, punibile sotto l'art. 346 abrogato, mentre, con l'entrata in vigore della L. n. 3/2019, lo diviene ai sensi dell'art. 346 bis, 2° co.

CONSIDERAZIONI APPLICATIVE

- Il **mediatore illecito** può essere un soggetto privato incardinato presso la società o persona giuridica e, pertanto, agire nell'interesse della società in cui è incardinato, così come il suo **finanziatore**. Il tema è quindi di particolare interesse, ad esempio, per i **rapporti di consulenza** aventi a oggetto

"attività di relazioni istituzionali", laddove il consulente si ponga come **intermediario** tra l'azienda e il soggetto dotato di pubblici poteri.

- A titolo esemplificativo, in ambito *Risorse umane,* il nuovo reato potrebbe assumere rilievo in occasione di richieste di contribuzione o finanziamento da parte della società per l'assunzione e o formazione del personale aziendale (*rectius* le modalità con cui vengono richieste tali contribuzioni).

* * * * *

2. PRINCIPALI AREE A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I reati previsti dagli articoli 24 e 25 del Decreto, presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione e possono interessare molte aree aziendali e quasi tutti i livelli organizzativi.

A seguito delle interviste e dei sopralluoghi svolti in azienda, è emerso che le Autorità pubbliche e gli Enti pubblici con cui la Società intrattiene rapporti più frequenti sono:

- Enti Locali (in particolare, Comuni di Pisa, Vecchiano, Calci);
- Regioni;
- ASL;
- ARPAT.

Possono condurre controlli in azienda anche la Direzione Provinciale del Lavoro, i Vigili del Fuoco ed in generale, le Autorità di pubblica sicurezza.

3. PROCESSI ED ATTIVITA' SENSIBILI IN RELAZIONE AL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Di seguito sono elencati i processi ed i sotto-processi aziendali ritenuti, a seguito dell'analisi dei rischi, a rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 D.lgs. n. 231/01.

I PROCESSI SENSIBILI SONO I SEGUENTI:

- Gestione rapporti con la P.A. (in particolare, la società opera sulla base di "Contratti di servizio" con i Comuni di Pisa, Vecchiano e Calci);
- Contrattazioni, negoziazioni, trattative private con Enti pubblici, svolte con la P.A. (contratto di servizio con il Comune di Pisa che disciplina l'attività di PISAMO; convenzioni con il Comune di Pisa attuative per ogni parcheggio; convenzioni con INAIL per utilizzo posti auto dell'Istituto, inseriti nel parcheggio stadio).
- Partecipazione a tutte le procedure che coinvolgono rapporti con la P.A.
- Rapporti con soggetti pubblici (es: Comune di Pisa, Sovrintendenza), per l'ottenimento, il mantenimento ed il rinnovo di autorizzazioni, concessioni, licenze. A titolo esemplificativo non esaustivo: concessioni edilizie, SCIA rilasciata dal Comune di Pisa; pareri vincolanti per opere in aree protette della Sovrintendenza.
- Richieste, percezione ed utilizzazione di finanziamenti, mutui e contributi pubblici;
- Rapporti con pubblici ufficiali in occasione di verifiche ed ispezioni;
- Presentazione di rendiconto, dichiarazioni ed attestazioni alla P.A. (a titolo esemplificativo, la presentazione al Comune di Pisa della relazione trimestrale, del bilancio annuale, del budget annuale).
- Gestione delle risorse umane**;**
- Gestione amministrativa della documentazione;
- Rilascio di titoli autorizzativi ai cittadini (es: permesso ZTL, carnet di permessi, tesserini attività venatoria; tessere abbonamenti per i parcheggi);
- Approvvigionamento di beni e servizi e affidamenti di incarichi e consulenze.
- Gestione delle gare ed appalti in qualità di stazione appaltante.
- Processo finanziario

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA SOCIETA'

Per prevenire la commissione di tali reati-presupposto si rinvia all'esplicita previsione contenuta nei principi del **Codice Etico** approvato dalla società, relativa al divieto di pratiche corruttive e si ribadisce

la necessità di un controllo costante sulla documentazione aziendale ed, in particolare, sulle fatture passive.
Si rinvia, inoltre, al **Codice Etico del Comune di Pisa,** vincolante anche per la società.
Si richiamano, inoltre, le "Regole di condotta da osservare nei rapporti con la P.A.", contenute nei seguenti documenti:

- **Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019;**
- **Misure organizzative di prevenzione della corruzione (2018);**
- **Procedure aziendali;**
- **Protocolli di controllo allegati al MOG.**

Quanto appena descritto in tema di controlli volti a prevenire i reati di concussione, corruzione, indebita induzione a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione, vale anche in merito ai suddetti reati nei confronti degli organi e dei funzionari delle Comunità Europee o di Stati esteri **(art 322 *bis* c.p.).** Il Modello organizzativo della società trova infatti uguale applicazione sia nel caso di operazioni nazionali che internazionali.
Il presente paragrafo contiene regole di condotta da adottare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dalla presente Parte Speciale e si riferisce ai soggetti apicali della società, a tutti i dipendenti di PISAMO S.R.L. nonché ai fornitori e collaboratori esterni della società (es: professionisti incaricati per le questioni tecnico-urbanistiche-edilizie, finanziarie, del lavoro, etc.).
I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere svolti secondo le modalità previste nel presente "Modello Organizzativo", nel Piano Triennale Anticorruzione e nei suoi successivi aggiornamenti, nel Codice Etico, nelle procedure aziendali; i Consulenti esterni devono essere scelti con metodi trasparenti ed in ottemperanza a quanto previsto nel presente Modello e nei contratti stipulati con gli stessi, deve essere contenuta un'apposita dichiarazione con cui essi dichiarino di aderire formalmente al Modello 231 in vigore ("c.d. *clausola 231*").

- **I responsabili dei processi/funzioni che hanno correntemente attività di contatto, formale ed informale, con la Pubblica Amministrazione, DEVONO**:
 - avere adeguata conoscenza di tutte le disposizioni di legge applicabili ai rispettivi settori di competenza, oltre che della normativa generale dettata dal D.lgs. 231/2001;
 - fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali e informali con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività.
 - fornire adeguate spiegazioni ai propri collaboratori, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o di particolare criticità;
 - prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità delle attività svolte;
 - prevedere che dipendenti e collaboratori esterni si impegnino a comunicare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi violazione o sospetto di violazione del Modello.
- Tutti i soggetti coinvolti nelle procedure con la Pubblica Amministrazione **devono**:
 - tenere comportamenti improntati ai principi di correttezza e verità, utilizzando e presentando dichiarazioni e documenti completi ed attinenti le attività di riferimento;
 - destinare le somme ricevute da Organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, agli scopi per cui sono state erogate;
 - Fare in modo che siano redatti, raccolti e conservati i verbali dei procedimenti relativi alle ispezioni e controlli o degli incontri ritenuti di particolare interesse ed importanza.

N.B: Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di eventuali finanziamenti ottenuti dallo Stato ecc.) devono porre particolarmente attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente e per iscritto all'Organismo di Vigilanza (ed al Responsabile Prevenzione della Corruzione – "RPC") eventuali situazioni di irregolarità.

- **I Responsabili dei processi amministrativi/contabili DEVONO controllare che ogni operazione e transazione sia:**
 - Legittima, coerente, congrua, autorizzata e verificabile;
 - Correttamente registrata, in modo da permettere la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento;

- Corredata di un supporto documentale autentico e idoneo a consentire, in ogni momento, i controlli sulle caratteristiche e sulle motivazioni dell'operazione e l'individuazione di chi ha autorizzato, effettuato o registrato l'operazione stessa.

➢ **Nelle relazioni con gli esponenti della Pubblica Amministrazione è FATTO DIVIETO DI**:

- Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (si rinvia, inoltre, al Codice Etico ed alle procedure aziendali)→ In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti devono caratterizzarsi sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere l'immagine della Società;
- Promettere od offrire, a funzionari pubblici o a terze persone da costoro segnalate, denaro, servizi o lavori di utilità personale;
- Favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai dipendenti, da consulenti o collaboratori della Pubblica Amministrazione, come condizione per lo svolgimento successivo delle attività;

Tali azioni sono vietate tanto se poste in essere direttamente dalla Società tramite i propri dipendenti, tanto se realizzati indirettamente, tramite persone non dipendenti che agiscano per conto della Società stessa:

- Offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
- Predisporre od esibire documenti falsi, alterati o incompleti;
- Sottrarre od omettere di presentare documenti veritieri;
- Tenere una condotta ingannevole, che possa indurre in errore la Pubblica Amministrazione (ad esempio, omettendo di fornire informazioni dovute, al fine di orientare indebitamente le decisioni della Pubblica Amministrazione).
- Esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio.

5. PRESIDI SPECIFICI PER MITIGARE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI PRESUPPOSTO CONTRO LA P.A.

Nei Protocolli di controllo (allegati al MOG), vengono descritte ulteriori specifiche "Attività di controllo" finalizzate a regolamentare e controllare lo svolgimento delle attività sensibili in oggetto, per prevenire eventuali comportamenti in grado di integrare ipotesi di reato rilevanti ai sensi degli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/01.
I suddetti Protocolli e Procedure aziendali prevedono:

- La separazione di compiti;
- Livelli autorizzativi definiti;
- La trasparenza delle attività;
- La tracciabilità delle operazioni/archiviazioni;
- Controllo e monitoraggio specifico;
- L'inerenza delle operazioni con l'attività aziendale.

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i **Destinatari della presente parte speciale**, oltre alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico adottato dalla Società (e del Codice Etico del Comune di Pisa), dovranno quindi rispettare la normativa vigente ***(Libro II, Titolo II, Codice penale: "Delitti contro la P.A."; Legge n. 190/2012 e s.m.i.;)*** e le specifiche regole di condotta contenute nei seguenti documenti sopra citati (in particolare, le misure di prevenzione della corruzione contenute nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione).

6 SISTEMA AUTORIZZATIVO

I rapporti con la P.A., finalizzati ai processi appena descritti, sono gestiti in conformità a quanto descritto nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo, dall'Amministratore Unico, dal RPC, dal Direttore Tecnico, dai responsabili operativi e dai professionisti incaricati cui sia stata eventualmente/preventivamente rilasciata specifica delega.

La delega deve avere i seguenti requisiti:
- risultare da atto scritto indicante data certa;
- essere accettata per iscritto;
- attribuire al delegato i necessari poteri di organizzazione e gestione, richiesti dalla specifica funzione delegata.

7. SEGNALAZIONI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

- Sussiste a carico di tutti i Destinatari del MOG (amministratore, soggetti apicali, sottoposti, consulenti, etc.) un **obbligo di segnalazione immediata all'OdV** in caso di notizie rilevanti sulla vita dell'Ente, violazioni del Modello o situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non conformità di comportamenti ai principi contenuti nelle procedure aziendali, nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico.
 Le segnalazioni dovranno avvenire attraverso comunicazione via e-mail alla casella di posta elettronica dell'ODV di PISAMO – Azienda per la mobilità S.r.l.

- Con riferimento ai controlli periodici sui processi aziendali ed alle normali attività aziendali il D.Lgs. n. 231/01 prevede specifici **flussi informativi verso l'OdV** da parte di tutti i Destinatari del Modello, come sotto specificato.

In particolare, devono essere fornite all'Organismo di Vigilanza, con periodicità almeno semestrale, le seguenti informazioni:
- Elenco delle concessioni, autorizzazioni o certificazioni ottenute dalla Pubblica Amministrazione;
- Elenco dei contributi, finanziamenti o sovvenzioni ottenuti da soggetti pubblici;
- Elenco dei programmi, contratti e convenzioni stipulati con Soggetti Pubblici Committenti;
- Elenco delle verifiche, ispezioni ed eventuali contestazioni da parte della P.A., con indicazione del loro esito e del relativo iter seguito dalla società (ricorso, pagamento di eventuali sanzioni, ecc.);
- Scheda di evidenza sulla natura delle visite, delle informazioni assunte e della documentazione eventualmente richiesta dalla P.A.;
- Segnalazione circa procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti, connessi alla contestazione di inadempienze rispetto ai principi, generali e specifici, contenuti nel Modello;
- Mutamenti intervenuti nell'organico e/o nell'organizzazione aziendale.

Si rinvia alla **Procedura "*Flussi Informativi*"**, allegata al Modello, per la descrizione delle specifiche modalità operative con cui dovranno avvenire i suddetti flussi.